

Il giorno 4 dicembre 2014 alle ore 11,40, in Perugia, nel Palazzo di Giustizia, all'interno della Sala Consiglio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono presenti: il Presidente della Corte di Appello di Perugia, Dott. Wladimiro De Nunzio, il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia Avv. Gianluca Calvieri, il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, Avv. Francesco Vantaggiato. E' presente poi il Dirigente UNEP di Perugia Dott. Antonino Schepis, il Dirigente Amministrativo del Tribunale Dott. Alberto Maestri, il GE del Tribunale di Perugia Dott. Umberto Rana, la Dott.ssa Cristina Refrigeri, responsabile della Cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Perugia. Funge da verbalizzatore l'Avv. Francesco Gatti, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Perugia. Sono altresì presenti i Dirigenti degli Uffici NEP dei Tribunali di Spoleto e di Terni e altri Funzionari UNEP dei tre Uffici, nonché l'Avv. Annarita Bocchini Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, l'Avv. Andrea Colacci Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Terni, la Dr.ssa Nicolina Orabona Cancelliere addetta all'ufficio esecuzioni del Tribunale di Spoleto, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Terni Dr.ssa Natalia Giubilei, il Dirigente di Cancelleria dell'ufficio esecuzioni del Tribunale di Terni Dr.ssa Anna Lelli, e altri Funzionari di cancelleria di uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Corte di Appello di Perugia.

Il Presidente De Nunzio espone le ragioni dell'incontro, ed invita a parlare il Dott. Antonino Schepis, il quale riferisce che con legge 10.11.2014 n. 162 il Parlamento ha convertito, con diversi emendamenti, il DL 12.09.2014 n. 132, che, tra l'altro, contiene sostanziali modifiche nei procedimenti esecutivi mobiliari e presso terzi (ad es. art. 492 bis c.p.c.) con maggiori poteri per gli UU.GG. in tema di "accertamenti telematici" ed una certa possibilità di intervento per gli avvocati. Il dott. Schepis auspica l'adozione di un protocollo di intesa, specie in attesa di formazione di giurisprudenza e dell'emanazione delle circolari ministeriali. Vi sono diversi punti critici, come da documento che viene letto dal dott. Schepis ed esplicitato dal dott. Sperti, Funzionario "preposto" all'ufficio esecuzioni dell'UNEP di Perugia.

- Quanto all'applicazione dell'art. 18' del DL 132/2014 che modifica gli artt. 518, 543 e 557 cpc, si conviene, dopo ampia ed approfondita discussione, che il termine "*consegna*", ove interpretato alla lettera, sembrerebbe obbligare l'Ufficiale Giudiziario a consegnare "personalmente" alla parte richiedente (Avvocato) nel proprio domicilio o studio l'atto di pignoramento positivo ed i titoli; ma da una lettura sistematica si è ritenuto e concordato che, una volta compiuto l'atto di pignoramento, l'Ufficiale Giudiziario invii una comunicazione via mail o PEC di avvenuto compimento dell'atto esecutivo, con invito al procuratore del creditore (o al suo domiciliatario, qualora diverso dal procuratore) di recarsi con urgenza presso l'Ufficio NEP per la materiale consegna, con la necessaria attestazione, ai fini della decorrenza dei termini per l'iscrizione a ruolo.

- Quanto alla permanenza dell'obbligo di consegna in cancelleria ad opera del Ufficio NEP, ai sensi dell'art. 520, I comma, c.p.c., ancora in vigore, in caso di pignoramento, anche non esclusivo, di valori o preziosi e contestuale modalità di consegna degli atti esecutivi alla cancelleria o alla parte istante, dopo ampia ed approfondita discussione, si conviene nel senso che segue: l'Ufficio NEP consegnerà valori e preziosi insieme a copia autentica dell'atto di pignoramento in cancelleria, l'originale dell'atto di pignoramento sarà invece consegnato alla parte istante e la cancelleria provvederà a formare un fascicolo, per la successiva iscrizione a ruolo da parte del procuratore della parte istante, auspicando chiarimenti che perverranno dal ministero.


- Quanto all'ipotesi di cui all'art. 609 c.p.c. novellato, circa i beni mobili da asportare rinvenuti nell'immobile oggetto di esecuzione forzata per rilascio, dopo ampia discussione, si evidenzia la problematicità della notificazione ex art. 140 c.p.c. dell'atto di intimazione di asporto, ove non si perfezioni il relativo procedimento notificatorio, secondo la sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 3/2010, per causa imputabile all'agente postale; quindi, allo stato attuale, si conviene di dover procedere alla notificazione dell'atto di intimazione di asporto ex art. 143 c.p.c., purché contestualmente all'estromissione della parte tenuta al rilascio immobiliare ed asporto mobiliare, ove non presente in loco al momento dell'apertura forzata dell'immobile, con successiva immissione in possesso della parte istante, a seguito del decorso inutile del termine assegnato dall'Ufficiale Giudiziario nell'atto di intimazione di asporto, dopo il perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c. ultimo comma. Nelle more il Presidente della Corte di Appello ed il Presidente dell'Ordine verificheranno la possibilità di invitare ufficialmente le Poste Italiane ad impartire apposite istruzioni nei confronti degli agenti postali, nel senso dell'osservanza dell'art. 140 c.p.c., ove applicato dall'Ufficiale Giudiziario, stante la prevalenza della legge su qualsiasi normativa interna delle Poste Italiane.


Per limiti di tempo a disposizione, i partecipanti all'incontro hanno potuto esaminare ed approfondire soltanto tre dei vari punti di criticità della riforma indicati dal Dr. Schepis nella sua relazione introduttiva.

Delle varie problematiche della nuova procedura esecutiva disciplinata dalla legge 162/2014, rimangono, in particolare, da esaminare: * - La nuova disciplina introdotta dall'art. 521 bis c.p.c. ("pignoramento e custodia di autoveicoli...") * - Le modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare introdotte dall'art. 492 bis (in attesa dell'emanazione del Decreto Interministeriale di attuazione) * - I procedimenti di "conversione" e di "opposizione" al pignoramento * - Le procedure ed i provvedimenti di estinzione e chiusura anticipata del processo esecutivo di espropriazione forzata * - Le modalità di liquidazione dei compensi, come introdotti dall'art. 122, dal secondo comma, D.P.R. 15/12/1959 n. 1229.

Per le ulteriori analisi ed approfondimenti i partecipanti rinviano ad un prossimo incontro da concordare.

La riunione è tolta alle ore 14,00

Il Dirigente UNEP


Il Presidente della Corte di Appello


Il Segretario dell'Ordine
